



CITTÀ DI MANFREDONIA
Settore di Staff II – Polizia Locale

Ord. n. 48/2025

IL DIRIGENTE

Vista l'istanza pervenuta il 26.03.2025 (prot. n. 15403), della signora CIRILLO Rosalba, in qualità di legale rappresentante della ditta "Edil Ram S.r.l.s.", con la quale comunicava che, in qualità di ditta incaricata dal legittimo proprietario per effettuare lavori di manutenzione ordinaria, necessitava di occupare il suolo pubblico per complessivi mq. 15,00 al fine di posizionare una piattaforma su veicolo, in via Natale Maria Cimaglia, nel tratto compreso tra via G. Grassi e via M. Fraccacreta, dal giorno 1 al giorno 22 aprile 2025;

Attesa la necessità di regolamentare la circolazione dei veicoli e dei pedoni nei tratti di strada interessati dai lavori, al fine di tutelare la pubblica incolumità e la sicurezza della circolazione di tutti i veicoli;

Vista la ricevuta attestante il versamento del canone di occupazione (CUP), versato il 26.03.2025, per un importo pari a €. 238,00, così come quantificato dall'Ufficio comunale preposto;

Visto il Decreto Sindacale n. 16 del 23.12.2024 relativo agli incarichi dirigenziali e ss.mm.ii.;

Visto l'art. 107 del D. Lgs n. 267 del 18/08/2000 (T.U.E.L.);

Visti gli artt. 5 comma 3, 7, 21 e 38 del vigente Codice della strada e ss.mm.ii.;

ORDINA

Il divieto di sosta e fermata in via Natale Maria Cimaglia, nel tratto compreso tra via G. Grassi e via M. Fraccacreta, dal giorno 1 al giorno 22 aprile 2025, per il posizionamento di una piattaforma su veicolo, dalle ore 07.00 alle ore 14.00.

E' fatto obbligo alla "Edil Ram S.r.l.s." di :

- apporre la segnaletica prevista dal D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992 e dal D.M. del 10.07.2002 e ss.mm.ii.;
- garantire la sicurezza della circolazione e assicurare la fluidità del traffico onde evitare ogni tipo di intralcio alla circolazione veicolare e pedonale.
- Evitare in ogni modo la chiusura totale del tratto di strada interessato al traffico veicolare.



CITTÀ DI MANFREDONIA

Settore di Staff II – Polizia Locale

Resta inteso che qualsiasi pretesa o molestia sollevata sia in sede civile che penale per danni arrecati a terzi o cose in dipendenza della presente ordinanza, sarà a totale carico della “Edil Ram S.r.l.s.”.

La presente ordinanza non costituisce titolo per l'esecuzione dei lavori, i quali dovranno essere rilasciati dagli uffici competenti. Essa viene rilasciata ai soli fini viabilistici per l'occupazione del suolo pubblico.

La presente ordinanza si intende notificata alla “Edil Ram S.r.l.s.” mediante pubblicazione sull'albo pretorio online del Comune di Manfredonia. Essa potrà essere revocata in qualsiasi momento ad insindacabile giudizio della Pubblica Amministrazione oppure per esigenze di ordine pubblico o per la tutela della pubblica incolumità.

La Polizia Locale e gli organi di polizia stradale sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza. E' fatto obbligo, a chi è tenuto per legge, di osservare e di fare osservare la presente ordinanza.

Manfredonia, 27.03.2025.

IL PRESENTE ATTO VERRA' PUBBLICATO SULL'ALBO PRETORIO ONLINE DEL COMUNE DI MANFREDONIA

IL COMANDANTE a.i della POLIZIA LOCALE

Vice Comm. Maria Tino

Firma autografa omessa ai sensi dell'art.3 del D.Lgs. n. 39/1993

IL DIRIGENTE a.i. SETTORE DI STAFF II

Ing. Lucio BARBARO

Firma autografa omessa ai sensi dell'art.3 del D.Lgs. n. 39/1993

Contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notifica, ricorso al Tribunale Amministrativo della Puglia, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla pubblicazione on-line all'albo Pretorio Comunale.